

Per i nuovi investimenti valutazione con criteri ampi

Luca Miele

■ La disciplina dell'interpello sui nuovi investimenti al vaglio della circolare 10 di Assoholding di ieri.

Fra i requisiti per accedere al nuovo interpello, introdotto dall'articolo 2 del decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/2015), vi è quello che i nuovi investimenti devono avere ricadute occupazionali «significative» e «durature». Il decreto di attuazione del 29 aprile scorso non ha definito tal concetto ma la circolare 25/E/2016 delle Entrate ha chiarito, con interpretazione estensiva, che l'ufficio procederà ad una analisi caso per caso in quanto tale definizione va portata alle diverse attività svolte e che, a tal fine, andranno valutate non solo le ricadute consistenti in un incremento dei livelli occupazionali ma anche quelle che si traducono in un mantenimento degli stessi. È stato altresì chiarito che verranno presi in considerazione anche gli aumenti delle prestazioni di lavoro commisionate a soggetti diversi da quelli coinvolti nel piano di investimento, come, ad esempio, l'affidamento in outsourcing di prestazioni di servizi a società già esistenti. Al riguardo, l'associazione afferma che una precisazione così generica lascia ampi spazi nel senso che vi potrebbero rientrare anche prestazioni di servizi commissionate a professionisti, ovvero a soggetti legati all'impresa con rapporti di lavoro dipendente e diverso da quello a tempo indeterminato come, ad esempio, il lavoro a tempo parziale o il lavoro occasionale.

Per poter accedere al registro l'investimento deve essere di ammontare superiore a 30

milioni di euro e la relativa realizzazione può avere carattere pluriennale. Rientrano nella definizione di piano di investimento anche le operazioni di acquisto di partecipazioni societarie, immissioni di capitale proprio e simili, sempre che vi siano ricadute occupazionali.

Ai fini della determinazione del valore dell'investimento occorre considerare tutte le risorse finanziarie, anche di terzi, necessarie all'impresa per l'attuazione del piano. Non è quindi necessario che l'investimento sia finanziato attraverso equity; rilevano anche gli investimenti finanziari con debito, incluse le operazioni di

pitale investito.

L'interpello per i nuovi investimenti ha un ambito applicativo molto ampio in quanto è "trasversale" rispetto alle altre tipologie di interpello esperibili dal contribuente; copre infatti tutti i quesiti formulabili dal contribuente in sede di interpello ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 dello Statuto del contribuente. In sostanza, tutte le questioni fiscali riguardanti il piano di investimento possono essere coperte da un'unica istanza. Per eventuali profili non di competenza dell'agenzia delle Entrate, quest'ultima inoltrerà la richiesta alle autorità competenti che rispondono in via autonoma. L'associazione pone in evidenza che sarebbe opportuno che anche tali risposte fossero vincolate al termine previsto per l'agenzia delle entrate e cioè 120 giorni dal ricevimento dell'istanza, ulteriormente prorogabili di altri 90 giorni nel caso in cui sia necessario acquisire altra documentazione.

Assoholding, inoltre, nel commentare l'ambito soggettivo dell'istituto, con particolare riguardo alle società di persone e alla esclusione delle società semplici, afferma che nel nostro paese sono circa 5 mila le società semplici che gestiscono partecipazioni sociali, non diversamente dalle persone fisiche, imprenditori e non, le quali invece sono ricomprese nel perimetro applicativo del nuovo interpello. Sarebbe opportuno, secondo l'Associazione, che quindi anche a questi soggetti sia concesso di accedere all'istituto anche se non svolgono per definizione un'attività d'impresa.

L'AMBITO SOGGETTIVO

L'associazione chiede un ripensamento sull'esclusione delle società semplici dai potenziali beneficiari

leverage buy out.

È onere di chi presenta l'interpello quantificare il valore dell'investimento e dare evidenza dei metodi prescelti, al fine di dare contezza all'Agenzia del calcolo effettuato. L'associazione evidenzia che i chiarimenti dell'agenzia delle Entrate consentono di ritenere validi tutti i metodi di valutazione più diffusi in finanza aziendale (ad esempio, Van, Npv o Roa), purché gli stessi pervengano a una determinazione di valore. Alcuni metodi, infatti, non consentono di raggiungere tale risultato; è il caso, ad esempio, del *pay-back period* che consente di misurare la rischiosità dell'investimento misurando il tempo in cui gli incassi integrano il ca-